



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente le disposizioni in caso di nevicata o gelo



Indice

Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 4	2
Art. 5	2
Art. 6	2
Art. 7	2
Art. 8	2
Art. 9	2

Il Municipio di Bellinzona, richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili,

ordina:

Art. 1

Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.

Art. 2

È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

Art. 3

Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Art. 4

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve o di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.

Art. 5

È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

Art. 6

Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

Art. 7

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa fino a fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC. Restano riservate le leggi speciali.

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Art. 9

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente il servizio di sgombero della neve dell'ex comune di Bellinzona e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Adottata con risoluzione municipale no. 4423 dell'8 ottobre 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 14 ottobre 2025 al 12 novembre 2025